

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 06/02/1999 n. 1043
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 costituiscono una particolare forma di tipizzazione normativa degli interessi moratori previsti dall'art. 1224 c.c. e sono pertanto dovuti dal giorno della mora che, per espressa statuizione normativa, si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto dai citati articoli, a nulla rilevando che, atteso il carattere accessorio degli interessi, mancherebbero, fino alla delibera di corresponsione del saldo, i parametri necessari al conteggio, atteso che la difficoltà (ma non impossibilità) di conteggio degli interessi costituisce un ostacolo materiale e non giuridico e non può impedire, pertanto, di far valere il relativo diritto.